

Serie Ordinaria n. 43 - Mercoledì 21 ottobre 2020

**D.g.r. 13 ottobre 2020 - n. XI/3679**
**Determinazioni urgenti in ordine all'esecuzione dell'ordinanza del tribunale di Milano, prima civile, giudice dott.ssa Martina Flamini, depositata in data 27 luglio 2020, resa nel giudizio rg n. 23608/2018**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi» ed in particolare, l'articolo 22, comma 1, lettere b) e d), che, con riferimento ai requisiti d'accesso ai servizi abitativi pubblici, stabiliscono la «residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda» e «l'assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero per i beneficiari dei servizi abitativi pubblici»;

Visto il regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 «Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici» ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), che, con riferimento ai requisiti d'accesso ai servizi abitativi pubblici, stabiliscono la «residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda» e «l'assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere in sede di verifica dei requisiti di accesso, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza»;

Richiamata l'ordinanza del Tribunale di Milano, Prima Civile, Giudice Dott.ssa Martina Flamini, depositata in data 27 luglio 2020, resa nel giudizio RG n. 23608/2018 promosso da M. K., ASGI-Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, NAGA Associazione Volontaria di Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti, Confederazione Generale Italiana del Lavoro Lombardia, con la quale il Tribunale accerta il carattere discriminatorio dell'esclusione del ricorrente M. K. dall'accesso all'edilizia residenziale pubblica in ragione del mancato possesso del requisito della residenza o attività lavorativa quinquennale ed accerta il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Lombardia consistente nell'aver emanato il regolamento regionale n. 4/2017 nelle parti in cui prevede:

- all'art. 7, comma 1, lettera b), il possesso, ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici, del requisito della residenza anagrafica o attività lavorativa quinquennale nella Regione;
- all'art. 7, comma 1, lettera d), l'esclusione dal sistema abitativo pubblico dello straniero titolare del permesso per protezione internazionale e dello straniero titolare del permesso umanitario, ex art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 e del permesso per «casi speciali», qualora questi abbia la titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili siti nel paese di provenienza;
- all'art. 7, comma 1, lettera d), che il cittadino extra UE debba documentare l'assenza di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili ubicati all'estero con modalità diverse da quelle che vengono richieste al cittadino italiano e, pertanto, richiedendo, «la documentazione di cui all'art. 3, comma 4, del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel paese di provenienza»;
- all'art. 7, comma 1, lettera d), che l'immobile venga considerato adeguato solo con riferimento alla metratura dello stesso;

Richiamata la sentenza della Corte costituzionale del 28 gennaio 2020, n. 44, che ha sancito l'illegittimità dell'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/2016 nella parte in cui richiedeva il requisito di almeno cinque anni di residenza anagrafica o di svolgimento di attività lavorativa in regione Lombardia per poter presentare domanda di assegnazione di un alloggio sociale destinato a servizio abitativo pubblico;

Atteso che a seguito della suddetta pronuncia di illegittimità costituzionale il requisito della residenza anagrafica o dello svolgimento di attività lavorativa in regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la presentazione della domanda non è più richiesto ai fini dell'ac-

cesso ai servizi abitativi pubblici, essendo a tal fine sufficiente il mero possesso della residenza anagrafica o dello svolgimento di attività lavorativa nel territorio regionale;

Richiamata la d.g.r. del 7 settembre 2020, n. 3533 con la quale la Giunta regionale ha deliberato di impugnare avanti la Corte d'Appello di Milano l'ordinanza del Tribunale di Milano sezione prima civile Giudice Dott.ssa Martina Flamini, depositata il 27 luglio 2020, e resa nel giudizio RG, n. 23608/2018 promosso da M. K., ASGI-Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, NAGA Associazione Volontaria di Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti, Confederazione Generale Italiana del Lavoro Lombardia;

Dato atto che si è proceduto alla notificazione dell'appello con istanza di sospensione dell'esecutività della citata ordinanza del Tribunale di Milano;

Atteso che, nelle more della definizione del giudizio cautelare sulla suddetta richiesta di sospensione, l'ordinanza del Tribunale di Milano è immediatamente esecutiva;

Rilevato che le procedure per l'assegnazione delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici (SAP) risultano fortemente rallentate in attesa della definizione del contenzioso giurisdizionale in atto, con pregiudizio per i nuclei familiari richiedenti e rischio, a fronte di alloggi liberi non assegnati, di incremento dei fenomeni di occupazione abusiva;

Ritenuto pertanto sussistente un interesse pubblico rilevante che impone, nelle more dell'esito definitivo del contenzioso in corso, di valutare le misure più idonee a garantire la possibilità di procedere alle assegnazioni degli alloggi liberi, assicurando così la continuità dell'azione amministrativa degli enti proprietari;

Considerato che si rende pertanto necessario fornire indicazioni uniformi ai comuni e alle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) affinché l'attività di assegnazione delle unità abitative destinate a SAP venga svolta, in attesa della pronuncia del giudice d'appello sulla richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza, in coerenza con quanto previsto con l'ordinanza del giudice di primo grado;

Ravvisato in ogni caso che restano impregiudicate le ragioni dell'impugnativa;

Ritenuto, pertanto, di stabilire che con riferimento alle procedure di assegnazione delle unità abitative destinate a SAP, nonché per i richiedenti l'assegnazione di un servizio abitativo transitorio, ai sensi dell'articolo 23, comma 13 della legge regionale n. 16/2016, comuni e ALER si attengono a quanto di seguito disposto:

- a) nei confronti di tutti i soggetti richiedenti (cittadini italiani, cittadini di uno Stato dell'UE, cittadini extra UE), non è più richiesta la verifica del possesso del requisito della residenza anagrafica o dello svolgimento di attività lavorativa in regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la presentazione della domanda, di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del regolamento regionale 4/2017, essendo a tal fine sufficiente l'accertamento del mero possesso della residenza anagrafica o dello svolgimento di attività lavorativa nel territorio regionale;
- b) nei confronti dello straniero titolare del permesso per protezione internazionale e dello straniero titolare del permesso umanitario, ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, e del permesso per «casi speciali», la titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili siti nel paese di provenienza non rileva ai fini del possesso del requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del regolamento regionale 4/2017;
- c) i cittadini extra UE - diversi da quelli di cui alla lettera b) - devono poter documentare l'assenza di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili ubicati all'estero alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e UE in generale; pertanto, ai suddetti cittadini extra UE non è richiesta la documentazione di cui al secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 4/2017, diretta ad attestare che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel paese di provenienza;
- d) per i cittadini extra UE di cui alla lettera c) è di conseguenza esclusa la valutazione dell'adeguatezza dell'immobile all'estero sulla base del criterio della metratura di cui alla tabella dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del regolamento regionale 4/2017;
- e) le posizioni dei richiedenti in graduatoria già verificate alla data della presente delibera e rigettate per mancanza di uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a d), sono riammesse e collocate in graduatoria ai fini dell'assegnazione dell'allog-

gio, fatta salva la verifica del possesso degli ulteriori requisiti richiesti ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici;

Considerato che per tutti i richiedenti collocati nelle graduatorie definitive di cui al regolamento regionale n. 4/2017, la documentazione fiscale e la dichiarazione Isee costituiscono atti che possono essere utilmente utilizzati da comuni e Aler per verificare l'eventuale titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati all'estero;

Ritenuto pertanto di stabilire che per tutti i richiedenti collocati nelle graduatorie definitive di cui al regolamento regionale n. 4/2017, ivi compresi quelli riammessi a seguito di esclusione per mancato possesso di uno dei requisiti ritenuti discriminatori dall'ordinanza del Tribunale di Milano, la verifica in ordine alla titolarità dei diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati all'estero, venga effettuata attraverso la documentazione fiscale e dichiarazione Isee presentata, fermo restando che l'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Ritenuto di stabilire che, in considerazione del contenzioso giurisdizionale in atto, le assegnazioni effettuate ai sensi del presente provvedimento avvengono con riserva e che, pertanto la loro efficacia e quella del relativo contratto di locazione sono soggetti alla condizione risolutiva del pronunciamento in via cautelare del giudice di appello in favore dell'amministrazione regionale appellante;

Ritenuto, altresì, di riservarsi successive determinazioni, in caso di mancato accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza del Tribunale di Milano;

Ritenuto, altresì opportuno prevedere, al fine di preservare la disponibilità di unità abitative da destinare a future assegnazioni, che le assegnazioni di cui al presente provvedimento, in quanto soggette a condizione risolutiva, avvengono sino a concorrenza delle unità abitative rese disponibili negli avvisi pubblici di riferimento delle graduatorie definitive e che, pertanto, per esse non trovano applicazione le disposizioni di cui alla d.g.r. 18 maggio 2020, n. 3151 che autorizzano, sino alla entrata in vigore delle disposizioni aggiornate del regolamento regionale n. 4/2017, gli enti proprietari (comuni ed ALER) che hanno approvato le graduatorie definitive ai sensi della vigente disciplina regionale sui servizi abitativi pubblici, prima dell'emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2020, a procedere, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4-bis, del regolamento regionale n. 4/2017, all'assegnazione di ogni unità abitativa che si rende nel frattempo disponibile, anche a seguito di sgombero, ivi comprese quelle non immediatamente assegnabili di cui all'articolo 10 del citato regolamento regionale n. 4/2017;

Ritenuto infine, nel rispetto dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale n. 16/2016, di consentire ai comuni capofila di indire, attraverso la piattaforma informatica regionale, un avviso pubblico a partire dal 30 ottobre del corrente anno, coerente con quanto disposto nel presente provvedimento e secondo le modalità operative fornite dalla direzione generale competente;

Informata ANCI Lombardia sui contenuti del presente provvedimento;

Preso atto che il presente provvedimento non rientra nell'ambito dell'applicazione degli articoli 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20, «testo uno delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di stabilire che, in attesa della pronuncia del giudice d'appello sulla richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza del Tribunale di Milano, Prima Civile, Giudice Dott.ssa Martina Flamini, depositata in data 27 luglio 2020, resa nel giudizio RG n. 23608/2018, comuni e ALER procedono all'assegnazione delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici (SAP) applicando quanto di seguito disposto:

a) nei confronti di tutti i soggetti richiedenti (cittadini italiani, cittadini di uno Stato dell'UE, cittadini extra UE), non è più richiesta la verifica del possesso del requisito della residenza anagrafica o dello svolgimento di attività lavorativa in regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo imme-

diatamente precedente la presentazione della domanda, di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del regolamento regionale 4/2017, essendo a tal fine sufficiente l'accertamento del mero possesso della residenza anagrafica o dello svolgimento di attività lavorativa nel territorio regionale;

b) nei confronti dello straniero titolare del permesso per protezione internazionale e dello straniero titolare del permesso umanitario, ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, e del permesso per «casi speciali», la titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili siti nel paese di provenienza non rileva ai fini del possesso del requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del regolamento regionale 4/2017;

c) i cittadini extra UE - diversi da quelli di cui alla lettera b) - devono poter documentare l'assenza di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili ubicati all'estero alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e UE in generale; pertanto, ai suddetti cittadini extra UE non è richiesta la documentazione di cui al secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 4/2017, diretta ad attestare che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel paese di provenienza;

d) per i cittadini extra UE di cui alla lettera c) è di conseguenza esclusa la valutazione dell'adeguatezza dell'immobile all'estero sulla base del criterio della metratura di cui alla tabella dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del regolamento regionale 4/2017;

e) le posizioni dei richiedenti in graduatoria già verificate alla data della presente delibera e rigettate per mancanza di uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a d), sono riammesse e collocate in graduatoria ai fini dell'assegnazione dell'alloggio, fatta salva la verifica del possesso degli ulteriori requisiti richiesti ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici;

2. di stabilire che per tutti i richiedenti collocati nelle graduatorie definitive di cui al regolamento regionale n. 4/2017, ivi compresi quelli riammessi ai sensi della lettera e) del punto 1), nonché per i richiedenti l'assegnazione di un servizio abitativo transitorio, ai sensi dell'articolo 23, comma 13 della legge regionale n. 16/2016, la verifica in ordine alla titolarità dei diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati all'estero, venga effettuata attraverso la documentazione fiscale e la dichiarazione Isee presentata, fermo restando che l'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

3. di stabilire che le assegnazioni effettuate ai sensi del presente provvedimento avvengono con riserva e che, pertanto, la loro efficacia e quella del relativo contratto di locazione sono soggetti alla condizione risolutiva del pronunciamento in via cautelare del giudice di appello in favore dell'amministrazione regionale appellante;

4. di riservarsi successive determinazioni, in caso di mancato accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza del Tribunale di Milano;

5. di disporre che le assegnazioni di cui al presente provvedimento avvengono sino a concorrenza delle unità abitative rese disponibili negli avvisi pubblici di riferimento delle graduatorie definitive e che, pertanto, per esse non trovano applicazione le disposizioni di cui alla d.g.r. 18 maggio 2020, n. 3151 che autorizzano, sino alla entrata in vigore delle disposizioni aggiornate del regolamento regionale n. 4/2017, gli enti proprietari (comuni ed ALER) che hanno approvato le graduatorie definitive ai sensi della vigente disciplina regionale sui servizi abitativi pubblici, prima dell'emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2020, a procedere, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4-bis, del regolamento regionale n. 4/2017, all'assegnazione di ogni unità abitativa che si rende nel frattempo disponibile, anche a seguito di sgombero, ivi comprese quelle non immediatamente assegnabili di cui all'articolo 10 del citato regolamento regionale n. 4/2017;

6. di consentire ai comuni capofila di indire, attraverso la piattaforma informatica regionale, un avviso pubblico a partire dal 30 ottobre del corrente anno, coerente con quanto disposto nel presente provvedimento e secondo le modalità operative fornite dalla direzione generale competente;

7. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. nonché sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini